

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-323 del 23/01/2019
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 <i>in</i> RINNOVO CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO N° 157 DEL 11/01/2012 RELATIVA AD OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE LURETTA AD USO RICREATIVO IN LOC. MOLINO CALCAGNI IN COMUNE DI PIOZZANO (PC) CONCESSIONARIO: ASSOCIAZIONE "I SENTIERI DELLA REGOLA"
Proposta	n. PDET-AMB-2019-329 del 23/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 – RINNOVO CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO N° 157 DEL 11/01/2012 RELATIVA AD OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE LURETTA AD USO RICREATIVO IN LOC. MOLINO CALCAGNI IN COMUNE DI PIOZZANO (PC)

CONCESSIONARIO: ASSOCIAZIONE “I SENTIERI DELLA REGOLA”

COD. SISTEB: PC10T0034/18RN01

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n°173/2014 ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 7132 del 03/05/2018, del sig. Maffi Agostino in qualità di rappresentante titolato dell'Associazione di Promozione Sociale “I Sentieri della Regola” (C.F./P.Iva 91098670333), volta all'ottenimento del rinnovo della concessione rilasciata con determinazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po N° 157 in data 11/01/2012, relativa all'utilizzo di area demaniale del torrente Luretta ad uso ricreativo;
-
- la determinazione dirigenziale n° 157 del 11/01/2012 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po con la quale è stata rilasciata all'Associazione di Promozione Sociale “I Sentieri della Regola” la concessione all'utilizzo di area demaniale del torrente Luretta ad uso ricreativo con parcheggio.

PRESO ATTO:

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 30/05/2018 sul BURERT n° 149 riguardo alla quale , nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;

- della nota, assunta al prot. ARPAE n° 8927 in data 01/06/2018, con la quale il Comune di Piozzano ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione di che trattasi;
- della nota, assunta al prot. ARPAE n°11622 del 23/07/2018, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso “nulla osta idraulico” favorevole con prescrizioni, limitatamente al mantenimento della struttura amovibile;

DATO ATTO CHE l'Associazione richiedente:

- in data 14/04/2018 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- risulta in regola con il versamento dei canoni dovuti per il periodo di validità della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n° 157 del 11/01/2012 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po;
- in data 09/02/2018 ha versato l'importo di € 250,00 a titolo canone per l'annualità 2018/2019;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione di cui all'oggetto;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) di rilasciare sino al 31/12/2023 e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, all'Associazione di Promozione Sociale “I Sentieri della Regola” con sede in Piozzano, P.zza dei Tigli,5 (C.F./P.Iva 91098670333), la concessione per l'occupazione di area demaniale del torrente Luretta in località Molino Calcagni ad uso ricreativo con struttura amovibile di mq 72 semplicemente appoggiata, secondo la planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE: fronte parte mappale 130 del fg. 32 del NCT del comune di Piozzano;
- b) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che il canone annuale è determinato in € 127,89 calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

OPPURE TRAMITE UFFICIO POSTALE (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

- canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PC10T0034/18RN018T0063)
- anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà rivalutata in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto

salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile della SAC.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE:

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata all'Associazione di Promozione Sociale "I Sentieri della Regola" con sede in Piozzano – P.zza dei Tigli, 5 - (C.F./P.Iva 91098670333), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del torrente Luretta per uso ricreativo con struttura amovibile di mq. 72,00 in località Molino Calcagni, del Comune di Piozzano.

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia sino al 31/12/2023

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- sub concessione a terzi;
- mancato pagamento di due annualità di canone.

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) Il canone annuale è determinato in € 127,89 calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno solare;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

2) La cauzione definitiva a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione dell'importo di € 250,00 è stata versata in sede di rilascio della concessione di cui alla determinazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n° 157 in data 11/01/2012

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

1) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, così come individuate nella planimetria allegata, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2) Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3) Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

5) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

6) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

7) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

8) Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

9) La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

10) Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare..

Art. 6

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico assunto al prot. ARPAE n° 11622 del 23/07/2018:

1. Il concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possono essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena.

2. Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.

3. È fatto obbligo all' Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.

4. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.

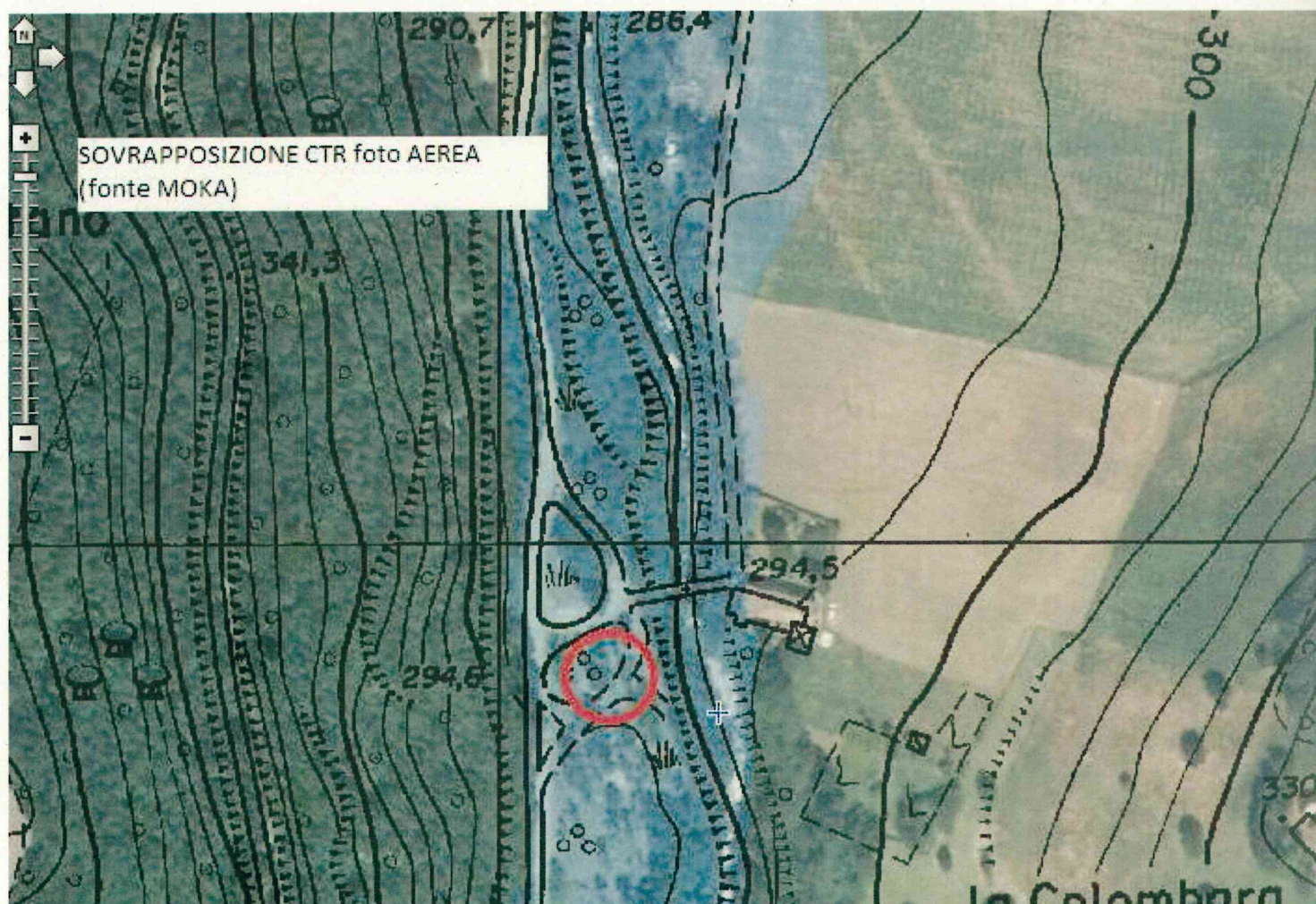
5. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.

6. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

7. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.

SENTIERI DELLA REGOLA (AREA OCCUPATA)

Tratta da GOOGLE HEART



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.